

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D'USO DELLA P.ED. 294/1 C.C.
MEZZOCORONA, VIA FRATELLI GRANDI N. 2, DA DESTINARSI A
NUOVO CENTRO ANZIANI
SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ.**

CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO

A) OBBLIGHI DEL PROGETTISTA

1. Il progetto, nelle sue diverse fasi, dovrà essere redatto secondo quanto prevede l'articolo 9 – allegati B (progetto definitivo) e C (progetto esecutivo) - del D.P.P. 11/05/2012 n. 9/84 Leg, il Capitolato prestazionale di cui all'allegato H del richiamato D.P.P. n. 9/84 Leg./2012 per le parti attinenti nonché le vigenti norme in materia. Il progettista è tenuto inoltre a verificare la compatibilità dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti.
2. L'attività di progettazione deve essere svolta con le modalità e l'organizzazione indicata nell'offerta tecnica, presentata in sede di gara.
- 3 In particolare il Progettista è tenuto a:
 - a) prima di eseguire la progettazione definitiva, e come previsto dal progetto preliminare, eseguire le indagini sulle strutture (quali eventuali indagini sismiche e prove di carico) disponendo in merito alla tipologia e all'ubicazione delle stesse; **tali indagini sono a carico dell'aggiudicatario e comprese nell'incarico**;
 - b) redigere, a seguito delle suddette indagini, apposita relazione di supporto alla successiva progettazione definitiva ed esecutiva;
 - c) effettuare **la verifica del progetto esecutivo**, ai sensi dell'art. 40 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg, secondo quanto stabilisce l'art. 39 del medesimo decreto;
 - d) introdurre nel progetto modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, secondo quanto successivamente specificato;
 - e) redigere il capitolato speciale d'appalto sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - f) a segnalare, nella fase iniziale di progettazione, all'ente committente ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli territoriali o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione;
 - g) a confrontarsi periodicamente con gli amministratori e gli uffici competenti al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. E' obbligato pertanto ad effettuare i necessari incontri, convegni informativi e simili per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera e per la definizione delle soluzioni concordate;
 - h) effettuare tutte le necessarie verifiche con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni nulla osta e pareri richiesta dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera;
 - i) redigere, nel caso in cui si rendano necessarie od opportune, le modifiche (varianti) progettuali a causa di errori od omissioni di progettazione, anche se emersi dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, senza pretendere alcun compenso dal committente, fermo restando che rimane salvo il diritto del committente di agire nei

confronti del progettista stesso per il risarcimento dei danni;

l) a redigere il progetto entro il **limite di spesa**, escluse le somme a disposizione, che l'Amministrazione intende mettere a disposizione. Nel caso in cui il progettista nel corso della progettazione ritenga che l'importo dei lavori oggetto di progettazione venga a superare il limite di spesa stabilito, è tenuto preventivamente a comunicarlo all'Amministrazione committente indicandone le ragioni giustificative, la quale potrà autorizzare o meno il supero di spesa, fatto salvo il caso in cui le variazioni da apportare siano contenute nel limite di tolleranza del 5% rispetto all'importo originariamente previsto per i lavori;

m) assumere gli opportuni contatti con altri professionisti individuati per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'intervento, quali il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

4. Il committente può richiedere al progettista di introdurre nel progetto, fino alla sua approvazione finale, tutte le **modifiche e le integrazioni** che a giudizio dell'Amministrazione siano ritenute necessarie. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali e finalizzate, a giudizio dello stesso, a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Comune ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto, le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del contratto e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi. Il professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimento.

5. Il progettista deve consegnare il **progetto definitivo e il progetto esecutivo in numero di 5 copie cartacee, timbrate e firmate in originale e su supporto magnetico in formato PDF per gli elaborati di testo, in formato DWG di Autocad v. 2009 Lt o compatibile, completi dei files necessari per la configurazione delle stampe, per gli elaborati grafici. Delle tavole di progetto devono essere presentate inoltre anche i files in formato PDF (ACROBAT). I computi e i listini dovranno essere presentati in formato Primus Next Generation o compatibile. I documenti informatici dovranno essere firmati digitalmente.** Qualora la consegna dei progetti completi non avvenga entro i termini sopra indicati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,1 per cento del corrispettivo pattuito. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo, fermo restando che il committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato del progettista nella consegna al committente degli elaborati ecceda giorni 30 (trenta), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale. Per motivi validi e giustificati l'Amministrazione committente, con specifico provvedimento, può concedere proroghe del termine, a seguito di motivata richiesta da parte del progettista che deve pervenire prima della scadenza del medesimo.

6. Il progettista è tenuto a presentare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, secondo le modalità ed i contenuti indicati dall'articolo 23bis, comma 5 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm., dell'art. 21 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. con un massimale pari al 10% dei lavori progettati. A garanzia di tale impegno, il Professionista, all'atto della sottoscrizione del contratto di incarico, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori. La polizza è stipulata a garanzia di quanto il professionista sia tenuto

a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni per nuove spese di progettazione e/o maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante per varianti che si rendessero necessarie in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto imputabili a colpa del professionista stesso. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione). Tali date sono formalmente comunicate dal responsabile del Servizio lavori pubblici al professionista ed alla Compagnia assicuratrice. Nel caso in cui il professionista non presenti la polizza o la medesima non contenga gli elementi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione committente sospenderà i pagamenti al professionista per le prestazioni rese sino alla presentazione o alla regolarizzazione della polizza.

7. VARIANTI PROGETTUALI (art. 51, comma 5, lett. a) L.P. 26/1993)

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, e dopo l'approvazione dei progetti e prima dell'affidamento dei lavori. Tale incarico deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, secondo le norme organizzative interne.

Il corrispettivo dovuto al Professionista per la redazione delle varianti è calcolato – ove non diversamente concordato – applicando, quale riferimento, le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante.

Gli importi da assumere a base per la determinazione dell'onorario sono da sommare a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle percentuali di riferimento di cui alle sopra richiamate tariffe professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l'incarico originario.

Potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.

8. MODIFICHE CONTRATTUALI (ART. 27 L.P. 2/2016)

Qualora nel corso dei lavori, si manifesti la necessità o la convenienza di eseguire lavori diversi o suppletivi, rispetto a quelli del progetto approvato, per i quali necessiti redigere ai sensi delle leggi vigenti una variante, il Direttore dei Lavori dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione comunale tale sopravvenuta necessità e richiedere l'autorizzazione conseguente.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista sono stabiliti i seguenti criteri:

- si applicano come riferimento le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante;
- si sommano, per la determinazione dell'importo base da porre a base dell'onorario, gli importi dei lavori previsti nella variante a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle suddette tabelle professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con

applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l'incarico originario;

- si applica anche per la redazione della variante il ribasso offerto in sede di gara per l'affidamento dell'incarico originario;

- potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione e non richieda nuovi studi, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.

Nel caso in cui la modifica si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori o carenze progettuali, anche se emerse dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, il progettista è tenuto a redigerla senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. Rimane salvo il diritto dall'Amministrazione di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.

9. CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Corrispettivo spettante: come da offerta.

Il corrispettivo per la progettazione è calcolato in base al costo presunto dei lavori (escluse le somme a disposizione quali a titolo indicativo: espropri, spese tecniche, oneri fiscali, accantonamenti per lavori in economia non progettualizzati), fermo restando che il compenso sarà comunque esattamente determinato in base all'importo dei lavori risultante dal progetto, se regolarmente autorizzato.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'opera progettata venga superato l'importo originario di progetto, il corrispettivo stabilito per la progettazione non sarà oggetto di rideterminazione finale, fatte salve le specifiche norme che disciplinano la redazione di varianti in corso d'opera.

Ai fini del calcolo dei corrispettivi dovuti al professionista sono comunque esclusi gli importi accantonati per lavori in economia non progettualizzati.

Il compenso spettante per il servizio è corrisposto dal Comune al progettista previa emissione di fattura elettronica da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:

- è riconosciuto alla sottoscrizione del contratto di incarico un primo acconto corrispondente all'importo delle spese forfetarie conglobate con riguardo alla prima fase di progettazione;

- l'acconto è versato entro 30 giorni dal ricevimento della corrispondente fattura, che potrà essere presentata ad avvenuta stipulazione del contratto di incarico, nonché di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, presentata ai sensi della precitata normativa vigente, comprensiva di IVA, trattandosi di liquidazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, di importo pari all'acconto medesimo. L'eventuale garanzia fideiussoria sarà svincolata alla presentazione della polizza di responsabilità civile;

- sarà corrisposto il saldo delle competenze relative al progetto definitivo ed esecutivo ad avvenuta approvazione degli stessi da parte dei competenti organi comunali, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari, previa presentazione di regolare fattura ed entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa, fermo restando che le competenze dovute sono comunque saldate dall'Amministrazione entro un anno dalla consegna degli elaborati quando, per fatto non imputabile allo stesso progettista, i progetti non abbiano ottenuto l'approvazione da parte dell'Amministrazione committente;

- il pagamento del saldo del progetto esecutivo è comunque subordinato alla presentazione da parte del professionista della polizza di responsabilità civile professionale.

10. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

- come da lettera di invito;
- la stazione appaltante si riserva di inviare al soggetto contraente specifiche comunicazioni per eseguire singole fasi parziali del servizio secondo tempistiche diverse da quanto previsto nel presente allegato.

11. ALTRE CLAUSOLE

Qualora il professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall'Amministrazione ovvero la penale raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% del corrispettivo pattuito ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il committente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo senza che esso possa pretendere alcun compenso o indennizzo per onorari o rimborsi spese.

Rimane salvo il diritto di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni e per la ripetizione degli acconti corrisposti.

Qualora l'Amministrazione intenda esercitare la facoltà di risoluzione, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il professionista, il responsabile del Servizio competente, con propria nota scritta, invita il professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito.

Qualora il professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'ente pubblico in conseguenza dell'inadempimento.

B) OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il professionista incaricato della direzione di lavori è tenuto ad espletare l'incarico in collaborazione con il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali e dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, misura e contabilità dei lavori, con particolare riferimento al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, alla L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione, nonché a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 81/2008.
2. In particolare il Direttore dei lavori è tenuto a:
 - accertare che l'appaltatore presenti, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo di cui all'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/10 e che lo aggiorni in seguito ad eventuali varianti o ad altri fatti che lo richiedano;
 - sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che vengano compiuti nel tempo contrattuale previsto dal capitolato speciale di appalto;
 - proporre e redigere eventuali varianti/modifiche contrattuali nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia e nel contratto di incarico;
 - assicurarsi della buona qualità dei materiali forniti (esame a vista, prove, ecc.), della regolare esecuzione delle opere in conformità alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche dell'arte ed alle leggi della statica o, più in generale, alla scienza delle costruzioni, inviando all'appaltatore, se lo stesso non operasse in

maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;

- tutelare l'Amministrazione comunale al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone, danni a terzi, ritardi nell'ultimazione delle opere);
- comunicare all'Amministrazione comunale le eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; in particolare, per le finalità di cui all'articolo 58.12, comma 2 della L.P. 26/1993 e ss.mm., deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione committente dell'iscrizione di riserve negli atti contabili trasmettendo nel più breve tempo possibile dalla formale richiesta, la propria relazione riservata;
- predisporre la pratica antincendio necessaria ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi/S.I.A., di cui al DM n. 151/2011 e ss.mm.. Nell'onorario di direzione lavori si intende compreso l'onere per la redazione della suddetta pratica.

3. La direzione lavori deve garantire, ai sensi dell'articolo 22 bis della L.P. n. 26/1993, **la sorveglianza continuativa del cantiere** mediante la **presenza quotidiana** del direttore o di altro componente dell' Ufficio Direzione Lavori, per una durata non inferiore al 10% delle ore lavorative del cantiere. **Tale impegno è stabilito convenzionalmente in 5 ore settimanali. (Eventuale: "cui si aggiungono n. __ ore settimanali, come da offerta presentata in sede di gara").**

L'accertamento della presenza in cantiere del DL o dell'ispettore secondo quanto risultante dall'offerta, sarà a cura del Servizio Tecnico Comunale eventualmente anche tramite la fornitura di un badge per la timbratura, da effettuare presso la sede comunale o eventuale altra struttura indicata dalla Stazione appaltante.

Nelle funzioni di vigilanza rientra la compilazione quotidiana del giornale dei lavori e la verifica del "Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro", secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 11 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dall'art. 106 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg..

4. In relazione alle verifiche relative alla regolarità delle posizioni dell'impresa appaltatrice e dei subappaltatori, il D.L. è tenuto a:
- a. verificare, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b. accertarsi che non vi siano subappalti non autorizzati e segnalare all'Amministrazione eventuali irregolarità;
 - c. effettuare i necessari controlli sul personale presente in cantiere, anche nominativamente, avendo cura di chiedere al medesimo di dotarsi del tesserino di riconoscimento.
 - d. comunicare all'Amministrazione l'ultimazione delle singole lavorazioni affidate in subappalto, al fine di consentire alla medesima di effettuare immediatamente le dovute verifiche relative alla regolarità delle posizioni del subappaltatore stesso nei confronti degli enti assicurativi, previdenziali e assistenziali.
5. Verifiche delle fatture quietanzate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm..
6. Il servizio di direzione lavori deve comunque essere svolto con le modalità e l'organizzazione indicata nell'offerta tecnica, presentata in sede di gara. **Si richiamano, a**

tale proposito, le particolari modalità indicate per la tenuta della contabilità e per le verifiche da effettuarsi in cantiere.

7. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:

- il servizio complessivo si ritiene definitivamente concluso alla data di approvazione degli atti di collaudo dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale.

8. MISURA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- Il Direttore dei lavori è tenuto a predisporre gli atti amministrativi e contabili di cui all'articolo 144 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della prestazione, salvo che egli abbia a ciò incaricato un suo assistente. Resta inteso che fa comunque capo al Direttore dei lavori la responsabilità relativa alla correttezza delle quantità contabilizzate ed alla regolare tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi.
- La misura e contabilità dei lavori, tramite la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili, spettano al professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori, che è compensato – con riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 – secondo quanto indicato nell'offerta.
- In ottemperanza a quanto stabilito al comma 2 e dello specifico incarico conferito, la responsabilità della regolare tenuta del Registro di contabilità e dei Libretti di misura spetta al Direttore dei lavori, nonché del Giornale dei lavori. La firma del D.L. su tali documenti è richiesta dall'articolo 144, comma 2 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..
- Il professionista è tenuto ogni 10 giorni e comunque in occasione di ciascuna visita a verificare l'esattezza delle annotazioni sul Giornale dei lavori, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.. In particolare il Direttore dei lavori, al fine di inserire nel giornale dei lavori i dati richiesti dalla suddetta norma, è tenuto a chiedere periodicamente all'impresa appaltatrice la specie ed il numero degli operai impiegati nel cantiere e ad effettuare le conseguenti verifiche.
- I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, ai sensi dell'articolo 154 *"Annotazione dei lavori a corpo"* del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. , sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni gruppo o sottogruppo omogeneo di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, come individuati nel capitolato speciale, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa allo stesso gruppo o sottogruppo omogeneo, rilevabile dallo stesso capitolato speciale, che è stata eseguita.
- In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
- Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori o dall'incaricato della contabilità dei medesimo, i quali ne controllano l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
- Nel sommario del registro di contabilità è specificato ogni gruppo o sottogruppo omogeneo di lavorazioni, così come individuati nel capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
- Il Direttore dei lavori è tenuto a redigere il Registro di contabilità. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori egli è tenuto – ai sensi dell'articolo 149 comma 4 del D.P.P.

11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. - a far numerare e bollare il registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile e a sottoporlo al responsabile del procedimento per la sottoscrizione ai sensi del medesimo art. 149, comma 2.

- Il Direttore dei lavori è tenuto ad emettere, entro i termini stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto, gli stati di avanzamento.
- Il professionista è tenuto a far pervenire all'Amministrazione, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori, indicando nella lettera di trasmissione all'Amministrazione la dovuta predisposizione dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..
- E' tenuto altresì a redigere e trasmettere al responsabile del procedimento, entro il termine stabilito dal capitolato speciale di appalto decorrente dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la contabilità finale dei lavori completa di tutti i documenti previsti dall'articolo 162 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., accompagnata dalla relazione sul conto finale di cui al comma 2 dell'articolo 162 richiamato.
- Qualora il ritardo nell'emissione degli stati d'avanzamento e nella compilazione del conto finale non dipenda da cause attribuibili all'Amministrazione, il direttore dei lavori è responsabile degli eventi causati al committente in ordine alla corresponsione degli interessi corrispettivi ed interessi moratori dovuti all'impresa appaltatrice.
- Entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione, il professionista è tenuto ad inviare all'Amministrazione i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori. Nel caso in cui dal ritardo nella trasmissione dei suddetti atti amministrativi e contabili – in relazione ai quali l'Amministrazione è tenuta ad effettuare entro precisi termini le relative comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi delle norme vigenti in materia – conseguano sanzioni da parte della stessa a carico dell'Amministrazione, il professionista è chiamato a risponderne. Sono fatti salvi diversi e/o maggiori danni conseguenti alla mancata trasmissione nei termini degli atti sopra indicati.
- Il D.L. con la consegna della contabilità finale è tenuto a trasmettere all'Amministrazione tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti.
- **Sono comunque qui richiamate le particolari modalità di tenuta della contabilità e delle misurazioni indicate in sede di presentazione dell'offerta tecnica.**

9. ULTERIORI CONDIZIONI

Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche l'onere per la trattazione di eventuali riserve dell'impresa.

Nel caso di ritardata consegna del conto finale da parte del D.L. verrà applicata, per ogni giorno, una penale pari allo 0,1% del compenso pattuito, che verrà trattenuta sul saldo del compenso spettante.

Restano salve eventuali responsabilità del professionista per ritardi nella compilazione e consegna degli atti contabili.

Il compenso spettante per il servizio è corrisposto dal Comune al professionista previa emissione di fattura/avviso di parcella da parte dello stesso e con le seguenti modalità di

pagamento:

- a) pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del totale spettante, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili;
- b) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) di quanto spettante ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura elettronica emessa dal professionista, salvo che il responsabile del Servizio LL.PP (o il responsabile del procedimento) eccepisca l'incompletezza della documentazione contabile presentata.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano iniziati.

In caso controversie, il ricorso all'arbitrato potrà essere attivato solo con il consenso esplicito di entrambe le parti e dunque è esclusa la clausola compromissoria.

Il professionista nell'adempimento delle prestazioni di direttore dei lavori, misura e contabilità per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del soggetto aggiudicatario, il quale ne risponde sotto ogni profilo, con oneri a suo carico.

10. PENALI E CRITERI PREMIANTI OFFERTA TECNICA:

Con riferimento al sub-elemento B3 (Struttura e organizzazione dell'attività di direzione lavori):

a) capitolo secondo (modalità di tenuta della contabilità) - in caso di mancata tenuta della contabilità analitica a misura, se dichiarato in sede di offerta, sarà applicata una penale fissa di euro 3.000,00.=.

b) capitolo quinto (presenze) - in caso di mancato rispetto delle ore di presenza settimanale in cantiere, come dichiarate in sede di offerta, sarà applicata una penale di euro 50,00 per ogni ora di assenza (non saranno valutate le assenze inferiori ai 29 minuti);

Mezzocorona, dicembre 2018